



## **Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”**

### **CONTRATTO DI APPALTO**

per l'affidamento della polizza RCT/O per il triennio 2025-2027 con possibilità di rinnovo per un ulteriore triennio,

**TRA**

l'Azienda Speciale Comunale “ Cremona Solidale”, nel seguito indicata come “Azienda”, con sede in Cremona, Via Brescia n. 207, codice fiscale n. 93042130190 – P. IVA 01310740194, nella persona del Legale Rappresentante, Dr. Emilio Arcaini

**E**

Sara Assicurazioni Spa, con sede legale a Roma, Via Po n. 20, Partita IVA 00885091009, in persona del sig. Massimo D'Alfonso, nato a Roma il 26 maggio 1970, in qualità di Procuratore Speciale della Compagnia stessa.

### **PREMESSO CHE**

- con Deliberazione n. 49 del 24.09.2024 veniva indetta procedura aperta per l'affidamento di polizze assicurative varie suddivise in n. 7 distinti lotti di gara fra cui la polizza RCT/O, con importo triennale lordo a base d'asta di € 249.000,00 e con assegnazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con Deliberazione n. 66 del 27.11.2024 la polizza RCT/O veniva affidata alla SARA Assicurazioni Spa – Agenzia Chiari Centro - per l'importo triennale lordo di € 240.000,00.

### **LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1**

#### **(Oggetto)**

Costituisce oggetto del presente contratto la polizza RCT/O.

#### **Articolo 2**

#### **(Norme regolatrici dell'appalto)**

1. L'esecuzione del servizio oggetto del rapporto contrattuale è regolato:
  - dal D.Lgs. n. 36/2023

- dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro),
- dal Regolamento generale UE GDPR 679/2016 (in materia di protezione dei dati personali)
- dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. (in materia di leggi antimafia e misure di prevenzione),
- dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

2. L'interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

### **Articolo 3**

#### **(Condizioni di esecuzione)**

Il servizio avviene nell'interesse del Fornitore e a suo esclusivo rischio, anche nei confronti dei terzi che entrino, comunque, in rapporto con le parti del presente contratto in relazione al servizio stesso.

### **Articolo 4**

#### **(Durata dell'appalto)**

Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a far data 01.01.2025

### **Articolo 5**

#### **(Prezzo dell'appalto)**

1. L'importo triennale lordo è di € 240.000,00.
2. Il prezzo si intende comprensivo di ogni onere e spesa che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

### **Articolo 6**

#### **(Verifica di conformità)**

1. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), nella persona della Dr. Paolo Moro, nominato ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs n.36/2023, è deputato a controllare

l'esecuzione del presente Contratto al fine di certificare che l'oggetto contrattuale in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni.

2. Il certificato di verifica di conformità, sarà rilasciato dal DEC e confermato dal RUP, al fine di assicurare la regolare esecuzione da parte del Fornitore.

### **Articolo 7**

#### **(Fatturazione e pagamenti)**

Il pagamento dei premi annui verrà effettuato dal Contraente/Assicurato al Broker e sarà considerato a tutti gli effetti come effettuato alla/e Compagnia/e, a norma dell'art. 1901 c.c.

### **Articolo 8**

#### **(Garanzia definitiva)**

1. Al fine di assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente contratto, il Fornitore ha costituito apposita garanzia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art 117 del D.Lgs. n. 36/2023, per un importo di € 24.000,00 mediante polizza fideiussoria n. 2429390 della COFACE S.A.

2. In caso di inadempienze contrattuali da parte del Fornitore, l'Azienda ha diritto di valersi della suddetta garanzia.

3. Il Fornitore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l'Azienda abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto od in parte di essa.

### **Articolo 9**

#### **(Inadempienze e penali)**

1. L'Azienda si riserva la facoltà di disporre ispezioni per verificare l'esatto adempimento, da parte del Fornitore, degli obblighi relativi alla qualità del servizio reso e alle modalità di esecuzione.

2. Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, l'Azienda si riserva la facoltà, previa intimazione tramite PEC al Fornitore, di chiedere la risoluzione del presente

contratto, con tutte le conseguenze di legge che la stessa comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno del Fornitore, incamerando la garanzia definitiva.

4. Resta ferma l'applicazione delle penali ed il risarcimento del maggior danno subito.

5. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l'Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite.

6. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, verso cui il Fornitore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Azienda.

7. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, l'Azienda procederà all'applicazione delle sopracitate penali. È fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

8. Trascorso tale periodo e per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Azienda potrà chiedere la risoluzione del contratto ed incamerare la garanzia senza formalità di sorta. Resta ferma l'applicazione delle penali ed il risarcimento del danno eventualmente subito.

10. In nessun caso l'ammontare complessivo delle penali potrà superare il 10% dell'importo complessivo del presente contratto.

#### **Articolo 10**

##### **(Efficacia del contratto)**

1. Il presente contratto è vincolante per le parti sin dal momento del suo perfezionamento.

2. In ogni caso, il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dei controlli effettuati dall'Azienda.

#### **Articolo 11**

##### **(Riservatezza)**

1. Il Fornitore si impegna, pena la risoluzione del presente contratto, a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui il personale comunque impiegato nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto venga a conoscenza in forza del presente impegno.

2. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento 679/2016/UE in materia di protezione dei dati personali.

## **Articolo 12**

### **(Subappalto e divieto di cessione del contratto)**

1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023), pertanto, qualora il Fornitore in sede di gara non abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto, quest'ultimo istituto è vietato nel presente contratto.

2. In base a quanto disposto dal citato art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, il Fornitore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Fornitore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell'Azienda di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

## **Articolo 13**

### **(Domicilio legale)**

1. A tutti gli effetti del presente contratto, ed ai fini della competenza giudiziaria il Fornitore elegge domicilio legale in Via Po n. 20 a Roma.

## **Articolo 14**

### **(Foro competente)**

1. Ogni controversia tra l'Azienda ed il Fornitore, anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'esclusiva interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto, e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza

del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Cremona.

2. E' espressamente escluso il ricorso all'arbitrato.

### **Articolo 15**

#### **(Recesso)**

1. Ai sensi dell'art. 123 del Codice è facoltà dell'Azienda, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con apposita PEC.

2. Il Fornitore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

### **Articolo 16**

#### **(Risoluzione)**

1. Nel caso di mancata o inesatta esecuzione da parte del Fornitore anche di uno solo degli obblighi di cui al presente contratto, al Capitolato tecnico, nonché all'offerta tecnica del Fornitore, ove non derogata dai citati atti, l'Azienda potrà, ai sensi dell'art. 1454 cod. civ., risolvere il presente contratto previa diffida ad adempiere da trasmettersi al Fornitore via PEC.

2. Se entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida ad adempiere il Fornitore non avrà posto rimedio all'inadempimento totale o parziale, il presente contratto si intenderà risolto, previo incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno in favore dell'Azienda.

3. In ogni caso, il presente contratto si risolverà di diritto, oltre che negli altri casi previsti dall'art. 122 del Codice, anche per i seguenti motivi:

- applicazione di condizioni retributive, contributive e assicurative inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi locali, dalla legge e regolamenti applicabili;
- grave negligenza continuativa, dolo o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore;
- concordato preventivo, fallimento, rilevanti atti di sequestro o pignoramento a carico del Fornitore.

4. Il presente contratto è condizionato, in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 – il contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni in corso di esecuzione, con escussione da parte dell'Azienda della garanzia prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Articolo 17**

##### **(Oneri fiscali e spese contrattuali)**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico all'Azienda.

#### **Articolo 18**

##### **(Clausola risolutiva)**

Al riguardo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i., l'Azienda ha facoltà di recedere dal presente contratto qualora fossero accertati, successivamente alla stipula del contratto medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.

#### **Art. 19**

##### **(Trattamento dei dati personali e Privacy)**

Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali secondo la finalità definita dal presente contratto e coerentemente agli obblighi normativi in materia di protezione dei dati personali e privacy disposti dal Regolamento 679/2016/UE.

**Art. 20**  
**(Codice Etico)**

La ditta dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni previste nel Codice Etico dell'Azienda consultabile sul sito istituzionale [www.cremonasolidale.it](http://www.cremonasolidale.it)

Letto, firmato e sottoscritto

Cremona, 13 gennaio 2025

Per l'Azienda

Il Legale Rappresentante

*Dr. Emilio Arcaini*

Firmato digitalmente da: EMILIO ARCAINI  
Data: 13/01/2025 17:49:03

Per il Fornitore

Il Procuratore Speciale

Firmato digitalmente da: Massimo D'Alfonso  
Organizzazione: D'ALFONSO MASSIMO/DLFMSM70E26H501A  
Data: 13/01/2025 12:11:41  
*Dr. Massimo D'Alfonso*

Il Fornitore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente contratto, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare le seguenti condizioni: 2. (norme regolatrici dell'appalto); 3. (condizioni di esecuzione); 4. (termini di esecuzione dell'appalto); 7. (fatturazione e pagamenti); 8. (tracciabilità dei flussi finanziari); 9. (inadempienze e penali); 10. (efficacia del contratto); 12. (subappalto e divieto di cessione del contratto); 14. (Foro competente); 15. (recesso); 16. (risoluzione); 17. (oneri fiscali e spese contrattuali); 18. (clausola risolutiva); 19. (trattamento dati - consenso al trattamento); 20. (codice etico).

Cremona, 13 gennaio 2025

Per il Fornitore

Il Procuratore Speciale

Firmato digitalmente da: Massimo D'Alfonso  
Organizzazione: D'ALFONSO MASSIMO/DLFMSM70E26H501A  
Data: 13/01/2025 12:12:14  
*Dr. Massimo D'Alfonso*